

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ;

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

Vista la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2007 n. 2985 con la quale si prende atto della approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, successivamente aggiornato e riapprovato dalla Commissione Europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. che approva il Regolamento generale di attuazione Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, modificato con decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008 n. 084/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2009 n. 0276/Pres.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della “misura 112 Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia, successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2008 n. 085/Pres., con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2008 n. 0235/Pres. ed infine con decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009 n. 0139/Pres.;

Visto il decreto RAF/9/1594 di data 13 luglio 2009 che approva la graduatoria delle domande della Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” ammesse a finanziamento dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2008;

Preso atto che il comma 1, dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. prevede un ulteriore aiuto in conto interessi, denominato premio aggiuntivo fino ad un massimo di 15.000,00 Euro connesso alla realizzazione del Piano degli investimenti e delle azioni di cui al successivo articolo 9 riconducibili alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” ed alle OCM di settore;

Vista la versione definitiva dello schema di convenzione per la regolamentazione della gestione ed erogazione del sopraccitato premio aggiuntivo concordata tra l’A.R. e l’Agea “Agenzia per le erogazioni in agricoltura” di Roma, inviata alla suddetta Agenzia con nota di data 18 maggio 2009 prot. 36788;

Tenuto conto che la parte di premio in conto interessi è determinata sulla base dell’importo del finanziamento, del tasso EURIRS, del tasso di riferimento comunitario incrementato di un punto percentuale e della durata del finanziamento, fissata in semestri;

Ritenuto di definire, quale data per la determinazione del tasso di riferimento comunitario, la data del decreto di approvazione della succitata graduatoria, con la quale si specificano le domande ammesse a finanziamento e per le quali, nel caso in cui i beneficiari ne abbiano fatta richiesta, risulta indispensabile calcolare la quota parte in conto interessi;

Visto in particolare il comma 3, dell’articolo 3, del decreto del Presidente della

Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres., che assegna per la citata misura in fase di prima applicazione per l'annualità 2008, risorse cofinanziate pari all'importo di € 600.000,00 (seicentomila/00);

Considerato che le risorse di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento citato non potevano comprendere gli importi necessari al pagamento dell'aiuto in contro interessi in quanto alla data di entrata in vigore del Regolamento non sussistevano i presupposti per l'attivazione e per la quantificazione dello stesso che sono stati definiti all'interno dello schema di convenzione dell'Organismo Pagatore – AgEA;

Considerato pertanto che le predette risorse cofinanziate, sono destinate esclusivamente al pagamento dell'aiuto in conto capitale, previsto dall'articolo 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres.;

Preso atto che le imprese agricole individuate alle posizioni n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 12 e n. 17 (parzialmente finanziabile) della citata graduatoria risultano aver inoltrato la domanda per beneficiare del predetto premio aggiuntivo in conto interessi e che l'importo complessivo necessario per soddisfare tali domande, sulla base dei suesposti parametri, ammonta ad € 115.332,63;

Ritenuto necessario in adempimento all'articolo 11 del sopraccitato decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres., provvedere al finanziamento del sopraccitato premio aggiuntivo in conto interessi, utilizzando allo scopo ulteriori risorse destinate all'abbattimento degli interessi a fronte della contrazione di finanziamenti agrari bancari il cui importo minimo sia pari ad almeno il doppio del premio unico su rate semestrali fino ad un massimo di 10 semestri indipendentemente dalla durata del finanziamento;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale risorse agricole, naturali e forestali;

la Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Di determinare, in adempimento all'articolo 11 del sopraccitato decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. nell'importo complessivo di € 115.332,63 le risorse da destinare per l'annualità 2008 al finanziamento del premio aggiuntivo in conto interessi a favore delle istanze comprese nel decreto RAF/9/1594 di data 13 luglio 2009 che approva la graduatoria delle domande della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" ammesse a finanziamento dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2008 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Le risorse indicate al punto 1 sono destinate all'abbattimento degli interessi a fronte della contrazione di finanziamenti agrari bancari il cui importo minimo sia pari ad almeno il doppio del premio unico su rate semestrali fino ad un massimo di 10 semestri indipendentemente dalla durata del finanziamento.